



## **Università degli Studi di Messina**

### **Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario** *(Emanato con D.R. n. 625 del 19 marzo 2019)*

#### **CAPO I**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI**

##### **Art. 1 - Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e ai d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, e n. 175/2016. Il Regolamento è stato redatto sulla base dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, e delle indicazioni dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14 maggio 2018.
2. Il presente regolamento definisce e disciplina, in riferimento al personale docente universitario dell'Università degli Studi di Messina (di seguito Ateneo),:
  - a) il regime delle incompatibilità allo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
  - b) le attività liberamente esercitabili senza autorizzazione o comunicazione;
  - c) le attività compatibili soggette a comunicazione e a monitoraggio;
  - d) le attività compatibili soggette ad autorizzazione e le relative procedure di rilascio.
3. Ai sensi del presente regolamento per personale docente si intendono i professori ordinari di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo.
4. Per incarichi extraistituzionali si intendono gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri istituzionali, svolti per conto di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso nonché gli incarichi a titolo gratuito attinenti alla specifica professionalità e al campo disciplinare del docente. Per compiti e doveri istituzionali si intendono quelli dal cui svolgimento il docente non possa esimersi in quanto rientranti nei propri obblighi accademici.
5. I docenti universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" o altra Azienda convenzionata hanno l'obbligo di comunicare alle suddette aziende qualsiasi tipologia di incarico esterno oggetto di comunicazione, ivi compresi quelli di cui all'art. 5 del presente regolamento, di norma 15 giorni prima dell'inizio delle attività, ai fini della necessaria valutazione della sussistenza di eventuali incompatibilità con l'attività assistenziale. Il presente regolamento non si applica ai professori e ai ricercatori dell'area medica, convenzionati ai fini assistenziali con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale resta ferma la normativa specifica in materia.

## **Art. 2 – Incompatibilità: disposizioni e principi comuni**

1. Lo *status* del personale docente, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria e, quindi, con l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale o ad essa equiparata. È altresì vietato l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale, ad eccezione della partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti non abituale e continuato. È considerata attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società. È ammessa, pertanto, la partecipazione ad una società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante e di socio con responsabilità limitatata, ex art. 2267 c.c., nella società semplice. Risulta compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo nonché l'assunzione di qualunque carica societaria nelle società cooperative. È vietata la partecipazione in società aventi fini di lucro con cariche gestionali e/o compiti operativi (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.), fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010.

2. È fatta, altresì, salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o *start up* universitari, ai sensi del DM n.168/2011, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, fermi restando le incompatibilità con le cariche accademiche individuate dal citato DM n.168/2001, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed interna dell'Ateneo, nonché il divieto di svolgimento di attività in concorrenza con l'Ateneo medesimo.

3. In attuazione del divieto di cumulo di impieghi, è preclusa l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980, nonché dall'art. 6, comma 12, e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010.

4. Al personale docente è comunque vietato svolgere attività che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Ateneo. In tal caso il docente o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. È parimenti vietato assumere incarichi che possano recare pregiudizio all'espletamento delle proprie attività istituzionali di didattica e di ricerca e incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale universitario. Non si possono altresì assumere incarichi che possano ledere il prestigio e l'immagine dell'Ateneo.

## **CAPO II DOCENTI A TEMPO DEFINITO**

### **Art. 3 – Attività compatibili e attività incompatibili**

1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 2 del presente regolamento, il personale docente a tempo definito può svolgere attività libero-professionali, di lavoro autonomo, attività di consulenza anche continuative esterne e può assumere incarichi retribuiti, purché non si determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. In ogni caso costituisce conflitto di interessi l'assunzione di patrocinio o la prestazione di consulenza tecnica di parte a favore di soggetti in lite con l'Ateneo.

2. Il regime di tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

3. Il personale docente a tempo definito può altresì svolgere, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della l. n.240/2010, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso

università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

### **CAPO III DOCENTI A TEMPO PIENO**

#### **Art. 4 – Attività incompatibili**

1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 2 del presente regolamento, è vietato al personale docente a tempo pieno l'esercizio di attività libero-professionali e di lavoro autonomo. Si intendono svolte professionalmente, a prescindere dal possesso della partita IVA o dall'iscrizione ad albi o ordini, le attività di consulenza caratterizzate da abitualità, continuità, sistematicità e reiterazione. Si presumono svolte in modo abituale, sistematico, continuativo e reiterato, le attività di consulenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), qualora impegnino il docente, anche cumulativamente, per più di 120 ore per anno.

2. È altresì vietato per ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, anche a tempo determinato, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l'Ateneo di appartenenza.

#### **Art. 5 – Attività liberamente esercitabili**

1. Il personale docente a tempo pieno, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, può espletare liberamente, senza necessità di autorizzazione o comunicazione, le seguenti attività anche retribuite:

- a) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni, seminari e conferenze;
- d) attività di valutazione e referaggio.

#### **Art. 6 – Attività compatibili soggette a comunicazione**

1. Il personale docente a tempo pieno può svolgere le seguenti attività, previa comunicazione all'amministrazione:

- a) attività di consulenza scientifica, fermi restando i limiti previsti dall'art. 4 comma 1, nonché di collaborazione tecnico-scientifica;
- b) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e degli altri Organi costituzionali dello Stato nonché a commissioni in ambito universitario, comitati tecnici e commissioni ministeriali e/o regionali o di altri Enti pubblici, commissioni di concorso o di esame;
- c) perizie e consulenze tecniche conferite dall'Autorità giudiziaria (CTU) nonché l'espletamento delle funzioni di commissario *ad acta* su nomina dall'Autorità giudiziaria;
- d) incarichi resi a titolo gratuito attinenti alla specifica professionalità e al campo disciplinare del docente;
- e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- f) incarichi svolti per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestati in quanto esperti nel proprio campo disciplinare;
- g) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali al docente presso le stesse distaccato o in

aspettativa non retribuita;

- i) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
  - j) lezioni e seminari di carattere occasionale, sempreché il loro totale annuo non superi le 60 ore.
2. Le attività sopra elencate possono essere svolte a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane, logistiche e strumentali dell'Ateneo, non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con lo stesso e non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali.
3. Al fine di garantire il soddisfacimento di quanto previsto al comma 2, i docenti interessati dovranno far pervenire, telematicamente, agli uffici dell'Ateneo e al Direttore del Dipartimento di appartenenza, apposita comunicazione preventiva con l'indicazione della natura, dell'oggetto, della durata dell'incarico, dell'eventuale compenso previsto o presunto, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto, secondo la modulistica allegata al presente regolamento.
4. Gli incarichi a titolo gratuito di cui al comma 1, lettera d) da comunicare sono solo quelli che il docente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Ateneo. L'Ateneo valuta tempestivamente, ovvero entro cinque giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale per l'eventuale diniego allo svolgimento dell'incarico.
5. Tra le attività di collaborazione scientifica, di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, è considerata la partecipazione a progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale o, in qualità di esperto, in consigli scientifici di enti di ricerca o in *advisory board*, inclusi quelli delle riviste.
6. In merito all'attività di consulenza scientifica di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, affinché la stessa possa essere ritenuta esercitabile deve caratterizzarsi quale prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata e a carattere non professionale, non abituale, ma saltuaria. La prestazione è resa in qualità di esperto della materia e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile al settore concorsuale di afferenza e deve concludersi con un parere, una relazione o uno studio. Inoltre, deve trattarsi di una prestazione d'opera intellettuale di carattere scientifico non finalizzata a fornire risoluzioni a problematiche concrete e, pertanto, non caratterizzata dal compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento. L'attività in questione non può, in ogni caso, limitare o compromettere la presenza del docente in ateneo.

#### **Art. 7 – Attività compatibili soggette ad autorizzazione**

1. Il personale docente a tempo pieno, purché non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo, può svolgere, previa autorizzazione, gli incarichi di seguito elencati:
- a) incarichi di ricerca presso Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri;
  - b) incarichi istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
  - c) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali, nei casi previsti dalla legge;
  - d) incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati, comprese le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;
  - e) altri incarichi per designazione di pubbliche autorità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n.382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della legge n.240/2010;
  - f) incarico di sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti di pubbliche autorità che non comportino

l'applicazione dell'aspettativa obbligatoria;

g) incarichi di interprete e traduttore;

h) altri incarichi retribuiti, conferiti a vario titolo, non ricompresi tra quelli sopra elencati, ritenuti compatibili nel rispetto delle norme di legge e dei criteri del presente regolamento.

2. Le attività indicate al precedente comma 1 devono intendersi esercitabili nel limite complessivo di n. 120 ore annue. L'espletamento di ulteriori incarichi potrà essere autorizzato mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Università, con le modalità di cui all'art.1, comma 13, della l. n.230/2005, ovvero nella forma del conto terzi ovvero con l'opzione per il tempo definito.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi affidati con delibera degli organi di governo dell'Ateneo e da espletarsi in nome dello stesso Ateneo. In tal caso, la deliberazione ha valore di autorizzazione.

#### **Art. 8 – Autorizzazione: presupposti ai fini del rilascio**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Rettore dal professore o ricercatore interessato, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico, e comunque almeno 45 giorni prima dell'inizio dello stesso. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, la domanda di autorizzazione, redatta secondo la modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere ogni elemento utile e recare espressamente le seguenti indicazioni:

a) il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico (denominazione e codice fiscale);

b) l'oggetto dell'incarico;

c) l'arco temporale in cui l'incarico dovrà essere espletato e il presumibile impegno espresso in termini di ore o di giorni, nonché il luogo in cui esso dovrà essere svolto;

d) il compenso lordo previsto o presunto;

e) il numero e il tipo degli eventuali altri incarichi che l'interessato ha espletato, previa autorizzazione o comunicazione, nell'arco dell'anno di presentazione della richiesta con l'indicazione del relativo impegno in termini di ore o di giorni;

f) il regime IVA o il diverso regime impiegato per quell'incarico.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere il visto del Direttore del Dipartimento di appartenenza circa la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente. La domanda di autorizzazione presentata dal Direttore del Dipartimento deve contenere il visto del Consiglio di Dipartimento circa la compatibilità dell'incarico con i compiti didattici, scientifici e gestionali affidati al docente dall'Ateneo.

3. Nella domanda, l'interessato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, non comporta detrimento al corretto e regolare adempimento dei propri compiti didattici, scientifici e gestionali affidati dall'Ateneo e non è in conflitto di interesse anche potenziale con le funzioni svolte istituzionalmente dal docente.

4. Non sono ammesse richieste di autorizzazione in ordine ad incarichi già espletati. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni postume.

#### **Art. 9 - Commissione per le autorizzazioni (*articolo soppresso*)**

#### **Art. 10 - Procedimento di autorizzazione**

1. Il Rettore valuta le istanze, ai fini della concessione delle autorizzazioni, avvalendosi del supporto degli uffici competenti. In caso di richieste di autorizzazione pervenute dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico al docente, il Rettore trasmette la richiesta al soggetto interessato affinché presenti apposita istanza ai sensi all'art. 8, comma 1, del presente regolamento.

2. Si può disporre, nei casi in cui si ritenga necessario, un supplemento di istruttoria mediante

richiesta di ulteriori elementi al docente, al soggetto conferente l'incarico o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

3. Per la corretta valutazione dell'istanza di autorizzazione, si applicano i seguenti criteri:

- a) l'incarico non deve configurarsi come attività professionale o comunque risultare incompatibile con il regime di tempo pieno;
- b) non devono generarsi situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o pregiudizio, anche all'immagine, dell'Ateneo;
- c) non deve essere pregiudicato lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente richiedente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività esterne;
- d) l'incarico deve essere compatibile anche temporalmente, con lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica, scientifici e gestionali e conforme alle disposizioni del presente regolamento;
- e) non si supera il trattamento economico massimo previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Per la superiore valutazione potranno essere presi in considerazione anche gli incarichi espletati nell'ultimo triennio, la produzione scientifica, l'assolvimento dei propri doveri di didattica ed eventuali procedimenti disciplinari a carico del richiedente.

4. Ultimata la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, il Rettore adotta il consequenziale provvedimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato, sul quale grava l'onere di portarlo a conoscenza del soggetto conferente l'incarico e, per conoscenza, quando si tratta di docente che svolge attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" o altra Azienda convenzionata, al Direttore Generale di queste ultime. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

5. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, anche nei casi di cui al superiore comma 2. Il termine può essere prorogato, con adeguata motivazione, di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da espletarsi presso amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

7. In caso di diniego dell'autorizzazione, il docente interessato può richiedere che sulla richiesta si pronunci nella prima seduta utile il Senato Accademico.

8. Resta piena la responsabilità del professore o ricercatore interessato con riguardo a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso.

## **CAPO IV CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 11 – Controlli e monitoraggio**

1. Per gli incarichi extraistituzionali oggetto di preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, nel caso in cui emerga un'evidente incongruenza tra l'entità del compenso e l'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico o una situazione di conflitto di interesse, il Rettore può disporre accertamenti istruttori in esito ai quali, ferme restando le responsabilità, anche di natura disciplinare, può diffidare il docente a sospendere immediatamente le attività relative all'incarico. Nel caso di mancata comunicazione preventiva, il Rettore invita il docente a regolarizzare la propria posizione in ordine all'incarico assunto.

2. Per gli incarichi extraistituzionali soggetti a preventiva autorizzazione, qualora le condizioni e i

presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa vengano meno durante il periodo di svolgimento dell'incarico, anche in base alle segnalazione dei Direttori di Dipartimento, l'autorizzazione è revocata con provvedimento del Rettore e l'interessato deve sospendere immediatamente le attività relative all'incarico.

3. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non previamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente e in via preliminare l'interessato affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o irregolarità, mediante la cessazione dell'incarico.

4. I professori e i ricercatori inviano periodicamente, a cadenza annuale, al Rettore, una relazione sulle attività di consulenza scientifica svolte, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.6 del presente regolamento, con la finalità di monitorare l'espletamento di tali attività, anche al fine di prevenire l'insorgenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse. La relazione deve riportare, per ogni incarico, una dichiarazione sull'occasionalità dell'attività in questione e sull'assenza di conflitti di interesse. Nella relazione occorre inoltre precisare che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia o studioso della relativa disciplina, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e riconducibile al settore concorsuale di afferenza.

5. Anche al fine di garantire che l'attività di consulenza di cui al comma precedente sia espletata dai professori a tempo pieno in maniera occasionale e non abituale, gli stessi professori titolari di partita IVA presentano, a cadenza semestrale, una dichiarazione, nell'ambito della quale indicano le attività extraistituzionali svolte in regime di IVA.

6. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.

7. L'Ateneo cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare, e attraverso il Servizio Ispettivo istituito ai sensi dell'art.1, comma 62, della legge n.662/1996, può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.

## **Art. 12 - Sanzioni**

1. Il docente a tempo pieno che svolga incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, è tenuto a versare il compenso eventualmente già percepito al bilancio dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Ai sensi della medesima norma, lo stesso obbligo grava sul soggetto erogante, qualora il compenso non sia stato ancora corrisposto. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'omissione del versamento del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

3. In caso di conflitto di interesse anche potenziale, il Rettore diffida formalmente il docente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

4. L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

## **CAPO V OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

### **Art. 13 - Obblighi di comunicazione**

1. Ai sensi delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 53, commi da 11 a 16-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi al personale docente a tempo pieno dipendente dell'Ateneo sono tenuti a comunicare all'Amministrazione universitaria stessa l'ammontare dei compensi erogati entro 15 giorni dal pagamento.
2. L'Amministrazione universitaria provvede, entro il termine di 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, a trasmettere per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi agli incarichi gratuiti o retribuiti conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Amministrazione comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente da essa erogati o della cui erogazione abbia avuto comunicazione.
4. Ai sensi delle norme in materia di trasparenza di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito web istituzionale l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi extraistituzionali.

Allegato 1

Al Magnifico Rettore  
Al Direttore Generale  
Al Dirigente Dipartimento Organizzazione e gestione delle risorse umane  
Al Dirigente Dipartimento Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie

**OGGETTO:** Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno

Il sottoscritto Prof./Dott.

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_  
Ordinario/Associato/Ricercatore a tempo pieno (specificare)  
per il settore scientifico-disciplinare \_\_\_\_\_  
presso Il Dipartimento di \_\_\_\_\_  
che svolge servizio presso \_\_\_\_\_ *(solo per i docenti che svolgono attività assistenziale presso l'AOU Policlinico G. Martino o altra Azienda convenzionata)*

#### CHIEDE

ai sensi del Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario di essere autorizzato allo svolgimento del sottoindicato incarico, per il quale fornisce, assumendone la piena responsabilità, le seguenti notizie necessarie per la relativa valutazione:

#### NOTIZIE CONCERNENTI IL RICHIEDENTE

a) responsabile delle seguenti attività didattiche istituzionali

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) incaricato, allo stato attuale, delle seguenti ulteriori attività didattiche:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(presso questo Ateneo)

\_\_\_\_\_

(presso altri Atenei)

Indirizzo di posta elettronica istituzionale \_\_\_\_\_

Indirizzo presso cui si desidera ricevere le comunicazioni \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

#### NOTIZIE CONCERNENTI L'INCARICO

Soggetto proponente e sua natura giuridica (specificare se è un ente o organismo pubblico o privato)

\_\_\_\_\_ Sede, n. telefonico e Referente \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Descrizione analitica dell'incarico

---

---

---

---

---

*(In caso di incarichi di ricerca)* Denominazione del progetto di ricerca, con descrizione analitica dello stesso secondo i parametri scientifici in uso, durata del progetto di ricerca e fonte di finanziamento dello stesso

---

---

---

---

Modalità di svolgimento

Impegno (in giorni o ore)

Compenso lordo previsto o presunto

---

Data di inizio incarico \_\_\_\_\_ data di fine incarico \_\_\_\_\_

Ipotesi normativa di riferimento (eventuale)

---

#### DICHIARAZIONI

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che:

1. l'incarico non rientra nelle attività incompatibili (attività professionale, esercizio del commercio e dell'industria) e non è in contrasto con le disposizioni del Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario;
2. l'incarico non comporta detrimento al corretto e regolare adempimento dei propri compiti didattici, scientifici e gestionali affidati dall'Ateneo;
3. l'incarico non è in conflitto di interesse anche potenziale con le funzioni svolte istituzionalmente dal sottoscritto;
4. l'incarico non determina una situazione concorrenziale, anche potenziale, con l'Ateneo;
5. l'incarico è confacente al decoro e alla dignità del personale universitario e non lede il prestigio e l'immagine dell'Ateneo;
6. l'incarico sarà svolto al di fuori della sede di servizio e non comporta l'uso di strumenti o beni di proprietà dell'Università di Messina.

Il sottoscritto dichiara che ha in corso di svolgimento i seguenti ulteriori incarichi:

---

---

---

(eventuale ) Si allega la seguente documentazione:

---

In fede \_\_\_\_\_

DIPARTIMENTO DI \_\_\_\_\_

Si dichiara che, vista la suesposta richiesta, il conferimento dell'incarico non avrà alcuna incidenza sull'assolvimento dei compiti didattici e scientifici assegnati al Prof./Dott.

---

Si esprime, pertanto, parere favorevole.

IL DIRETTORE

Prof. \_\_\_\_\_

## Allegato 2

Al Direttore Generale  
Al Direttore del Dipartimento didattico .....  
Al Dirigente Dipartimento Organizzazione e  
gestione delle risorse umane  
Al Dirigente Dipartimento Organizzazione e  
gestione delle risorse finanziarie

**OGGETTO:** Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario.

Il sottoscritto Prof./Dott.

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Ordinario/Associato/Ricercatore a tempo pieno (specificare)  
per il settore scientifico-disciplinare \_\_\_\_\_  
presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_  
che svolge servizio presso \_\_\_\_\_ *(solo per i docenti che  
svolgono attività assistenziale presso l'AOU Policlinico G. Martino o altra Azienda convenzionata)*  
Indirizzo di posta elettronica istituzionale \_\_\_\_\_  
Indirizzo presso cui si desidera ricevere le comunicazioni \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

### COMUNICA

che svolgerà la seguente attività extraistituzionale:

- incarico concernente attività di consulenza scientifica, fermi restando i limiti previsti dall'art. 4, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario.
- incarico concernente attività di collaborazione tecnico-scientifica;
- partecipazione a organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e degli altri Organi costituzionali dello Stato nonché a commissioni in ambito universitario, comitati tecnici e commissioni ministeriali e/o regionali o di altri Enti pubblici, commissioni di concorso o di esame;
- perizia o consulenza tecnica conferita dall'Autorità giudiziaria (CTU) nonché incarico di commissario *ad acta* su nomina dall'Autorità giudiziaria;
- incarico reso a titolo gratuito attinente alla propria specifica professionalità e al proprio campo disciplinare;
- incarico per il quale è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarico svolto per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale prestato in quanto esperto nel proprio campo disciplinare;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali al docente presso le stesse distaccato o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;

lezioni e seminari di carattere occasionale.

Il sottoscritto comunica le seguenti notizie concernenti l'attività sopraindicata:

Soggetto proponente e sua natura giuridica (specificare se è un ente o organismo pubblico o privato)

\_\_\_\_\_  
Sede, n. telefonico e Referente

\_\_\_\_\_  
Codice Fiscale

\_\_\_\_\_  
Modalità di svolgimento dell'attività

impegno (in mesi, giorni, ore)

\_\_\_\_\_  
Compenso lordo presunto (se previsto)

\_\_\_\_\_  
Data di inizio attività \_\_\_\_\_ data di fine attività \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Descrizione analitica dell'incarico e finalità dello stesso

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### DICHIARAZIONI

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che:

1. l'incarico non rientra nelle attività incompatibili (attività professionale, esercizio del commercio e dell'industria) e non è in contrasto con le disposizioni del Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario;
2. l'incarico non comporta detrimento al corretto e regolare adempimento dei propri compiti didattici, scientifici e gestionali affidati dall'Ateneo;
3. l'incarico non è in conflitto di interesse anche potenziale con le funzioni svolte istituzionalmente dal sottoscritto;
4. l'incarico non determina una situazione concorrenziale, anche potenziale, con l'Ateneo;
5. l'incarico è confacente al decoro e alla dignità del personale universitario e non lede il prestigio e l'immagine dell'Ateneo;
6. l'incarico sarà svolto al di fuori della sede di servizio e non comporta l'uso di strumenti o beni di proprietà dell'Università di Messina.

Il sottoscritto dichiara che ha in corso di svolgimento i seguenti ulteriori incarichi:

\_\_\_\_\_  
(eventuale ) Si allega la seguente documentazione:

\_\_\_\_\_  
In fede \_\_\_\_\_